

(N. 1244)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 luglio 1950 (V. Stampato N. 1173-Urgenza)

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e foreste**

(SEJNI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 LUGLIO 1950

Norme per espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione
dei terreni ai contadini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad applicare, con le deroghe stabilite negli articoli seguenti, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni, a territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria.

La determinazione dei territori stessi sarà fatta dal Governo entro il 30 giugno 1951, sentite le Amministrazioni regionali, ove siano state costituite, con decreti aventi valore di legge ordinaria, per delegazione concessa con la presente legge.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per l'istituzione di enti o di sezioni speciali degli enti di colonizzazione o di trasformazione fondiaria, nonché dell'ente autonomo del Flumendosa, che adempiano, nei territori che saranno determinati ai sensi dell'articolo precedente, le funzioni attribuite dalla legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni, all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza sugli enti indicati nel precedente comma e ne coordina le funzioni e i compiti ai fini dell'attuazione della presente legge.

Art. 3.

Gli enti, di cui al precedente articolo, provvedono alla preparazione dei programmi di trasformazione fondiaria e agraria in tutti i territori di cui all'articolo 1 della presente legge ed alla esecuzione degli stessi nei terreni sottoposti a procedimento di espropriazione.

Art. 4.

Ai fini della presente legge l'articolo 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è sostituito dal seguente:

«Nei territori considerati dalla presente legge la proprietà terriera privata, nella sua consistenza al 15 novembre 1949, è soggetta ad espropriazione di una quota determinata in base al reddito dominicale dell'intera proprietà al 1° gennaio 1943 e al reddito medio dominicale per ettaro, risultante quest'ultimo quale quoziente della divisione del complessivo reddito dominicale per la superficie, esclusi, sia dal calcolo del reddito dominicale che da quello della superficie, i terreni classificati in catasto come boschi e incolti produttivi.

La quota da espropriare ad ogni proprietario, sia esso persona fisica o società, sulla proprietà a lui appartenente a qualsiasi titolo, anche se in comunione o pro indiviso, è determinata dalla tabella allegata alla presente legge.

Le norme dei commi precedenti si applicano anche ai beni costituiti in enfiteusi.

I terreni trasferiti a causa di morte dal 15 novembre 1949 fino alla entrata in vigore della presente legge ai discendenti in linea retta sono inclusi nel computo del patrimonio di detti discendenti.

Resta impregiudicato il diritto degli enti di procedere all'acquisto di altri terreni non soggetti ad espropriazione, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Gli enti possono essere autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a permutare i terreni, dei quali siano divenuti comunque proprietari, con terreni ritenuti più idonei alla formazione della proprietà contadina.

Art. 5.

Sono, di regola, esclusi dall'esproprio i boschi. L'ente ha tuttavia facoltà di espropriare i boschi in pianura o in lieve pendio, suscettibili di trasformazioni agrarie ed esenti dal vincolo idrogeologico.

Art. 6.

Nelle zone dove sono in vigore i vecchi catasti, l'ente espropriante e il proprietario espropriato hanno facoltà di ricorso, ai fini della determinazione definitiva del reddito dominicale imponibile, per ogni questione riflettente la non corrispondenza dell'estensione, della classe di produttività e della qualità di coltura del fondo rispetto ai dati risultanti dal catasto.

Il Governo è autorizzato a stabilire nel Regolamento alla presente legge le norme di procedura per i ricorsi di cui al comma precedente.

Anche in pendenza del ricorso previsto dal primo comma del presente articolo, ferma restando la facoltà dell'ente di procedere ad occupazione temporanea dei terreni sottoposti a procedimento di espropriazione, si fa luogo all'esproprio relativo alla parte di proprietà non compresa nel ricorso stesso, e per i terreni compresi nel ricorso si fa luogo all'esproprio, prendendo provvisoriamente a base di questo le dichiarazioni dello stesso proprietario.

Al di fuori dei casi previsti dal primo comma del presente articolo, non è ammesso alcun altro ricorso per la determinazione della qualità e classe dei terreni ai fini della quota di scorporo contro le risultanze del catasto.

Art. 7.

Per un periodo di sei anni dall'accertamento della quota di esproprio, i proprietari soggetti alle disposizioni della presente legge non potranno acquistare fondi rustici per atto tra vivi, in modo da superare, coi fondi rimasti in loro proprietà, i 750 ettari di superficie lavorabile.

In caso contrario, la superficie eccedente i 750 ettari sarà totalmente espropriata ai sensi e nei modi indicati nella presente legge.

Art. 8.

I terreni, che in applicazione della tabella allegata alla presente legge risultano espropriabili, sono oggetto di esproprio immediato, salve le disposizioni contenute, per una terza parte di essi, nei seguenti articoli 9, 10, 11 e 12.

Qualora, secondo le disposizioni contenute negli articoli richiamati nel comma precedente, si proceda all'esproprio immediato solo di due terzi dei terreni espropriabili, il terzo residuo, che non può in nessun caso superare i 300 ettari di superficie, è indisponibile e non può essere sottoposto ad esecuzione forzata. L'ente incaricato della riforma trascriverà nel registro immobiliare del luogo, in cui è situato il terreno, tale vincolo di indisponibilità.

Art. 9.

Il proprietario, il quale intenda conservare definitivamente una parte dei terreni costituenti il terzo residuo, può chiedere, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del piano di esproprio, di eseguire su tutti i terreni del terzo residuo le opere di trasformazione previste dall'ente, entro il termine di due anni dalla data di autorizzazione. La domanda deve essere accompagnata dal piano dettagliato delle opere da eseguire per la trasformazione e l'appoderamento.

In tal caso il proprietario è obbligato altresì a provvedere alla trasformazione ed al miglioramento di tutti i terreni, che restano in sua proprietà nell'ambito dei territori formanti oggetto della presente legge, secondo piani approvati o predisposti dall'ente. I lavori devono essere iniziati dai proprietari immediatamente dopo l'approvazione del piano di trasformazione ed essere compiuti entro i termini stabiliti dall'ente, che, però, non possono superare i quattro anni, con la osservanza delle disposizioni del testo unico 13 febbraio 1933, n. 215, e del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744.

Eseguita la trasformazione dei terreni costituenti il terzo residuo, il proprietario deve consegnare all'ente la metà dei detti terreni, previo pagamento delle indennità di espropriazione e rimborso delle spese di trasforma-

zione, nella misura che avrebbe sostenuta l'ente per il compimento delle opere stesse, al netto dei contributi corrispostigli dallo Stato. In tal modo il proprietario conserva la proprietà dell'altra metà.

Il proprietario che non abbia dimostrato, a giudizio insindacabile dell'ente, di aver dato corso ai lavori nei tempi di esecuzione previsti dai piani, o non abbia compiuta la trasformazione del terzo residuo entro due anni, sarà espropriato anche dei terreni costituenti tale terzo, senza alcun indennizzo.

Il proprietario ha la scelta dei contadini da immettere nelle unità colturali risultanti dalla trasformazione, sempre che questi rispondano alle condizioni indicate nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modifiche dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, e con la osservanza di tutte le condizioni stabilite per le assegnazioni fatte dall'ente.

Art. 10.

La presente legge non si applica per la espropriazione dei terreni a coltura intensiva formanti aziende agrarie organiche ed efficienti, condotte in forme associative con i lavoratori e provviste di impianti strumentali moderni e centralizzati, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la produzione media unitaria delle principali colture dell'azienda, calcolata sull'ultimo quinquennio, sia superiore di almeno il 40 per cento a quella delle medesime colture della zona del catasto agrario cui appartiene l'azienda;

b) il carico di lavoro, fisso ed avventizio, sulla superficie lavorabile, calcolato, con riferimento all'ultimo triennio, in base alla tabella allegata al regolamento per la esecuzione della presente legge, non sia inferiore a 0,3 unità lavorative per ettaro;

c) le condizioni economiche e sociali dei contadini che vivono nella azienda siano nettamente superiori a quelle medie della zona, avendo particolare riguardo alla continuità del lavoro e alla partecipazione dei lavoratori ai risultati della produzione;

d) l'azienda sia appoderata e le case coloniche rispondano alle esigenze dell'igiene.

Gli accertamenti per l'applicazione del presente articolo sono demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale emetterà le dichiarazioni di esonero.

Art. 11.

Il proprietario, che possieda più di una azienda del tipo previsto dal precedente articolo, ha diritto ad essere esentato dalla espropriazione limitatamente ad una sola azienda da lui scelta.

Le altre saranno espropriate ai sensi della presente legge, e preferibilmente destinate ad essere condotte in forma associativa.

Art. 12.

Sino alla promulgazione della legge generale di riforma fondiaria, il Governo della Repubblica ha facoltà di procedere con legge delegata all'espropriazione anche delle aziende considerate nell'articolo 10, applicando la tabella allegata alla presente legge, alla parte di esse che supera i 500 ettari.

Art. 13.

Nel caso di proprietà di terreni situati in parte nei territori indicati nell'articolo 1 della presente legge, ed in parte fuori di tali territori, lo scorporo derivante dall'articolo 4 si applica ai terreni situati nei territori di cui all'articolo 1 fino alla totale applicazione della quota di esproprio.

Art. 14.

Tutte le espropriazioni previste dalla presente legge sono dichiarate indifferibili e urgenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 15.

Per i terreni olivastrati di superficie superiore a 50 ettari, situati anche fuori dei comprensori determinati a norma dell'articolo 1, gli enti di cui all'articolo 2 hanno facoltà di imporre al proprietario l'obbligo della trasforma-

zione secondo progetti prestabiliti ed entro un congruo termine.

Trascorso tale termine senza che i lavori di trasformazione siano ultimati, dei terreni trasformabili può essere ordinato l'esproprio.

Art. 16.

All'articolo 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è aggiunto il seguente comma:

« La emanazione dei decreti, di cui al presente articolo, può avvenire anche in pendenza della determinazione definitiva dell'indennità ai sensi del successivo articolo 7 ».

Art. 17.

Nel comma 1° dell'articolo 6 della legge 12 maggio 1950, n. 230, alla parola « espropriati » sono sostituite le parole « sottoposti a procedimento di espropriazione ».

Art. 18.

L'indennità per i terreni espropriati è pari al valore definitivo accertato ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143.

Detta indennità viene corrisposta all'espropriato in titoli dello Stato, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, redimibili in 25 anni a decorrere dal terzo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Il prestito, la cui emissione è autorizzata alla pari, è iscritto nel Gran Libro del debito pubblico e ad esso sono estese tutte le disposizioni che regolano il Gran Libro ed il servizio del debito pubblico e tutti i privilegi e facilitazioni concessi ai titoli ed alle rendite di debito pubblico.

Il Ministro del tesoro stabilirà, con propri decreti, entro il 30 giugno 1951, le caratteristiche dei titoli, la ratizzazione e decorrenza degli interessi relativi, il piano e le modalità di ammortamento, le norme relative alla consegna dei titoli, nonché quanto altro potesse occorrere per la emissione ed il collocamento dei titoli.

Art. 19.

Ai proprietari, che debbano o intendano compiere opere di miglioramento fondiario nei terreni residui, il pagamento dell'indennità è fatto in contanti limitatamente al costo delle opere da compiersi, dedotto il sussidio statale, e sempre non oltre il 25 per cento della indennità.

Per la corresponsione della indennità prevista nel precedente comma è autorizzata la spesa di un miliardo nell'esercizio 1950-51, con imputazione sul capitolo 459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il versamento di tale somma è ratizzato in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori; su parere degli enti di riforma, può essere concesso un anticipo nella misura massima del 20 per cento sul costo delle opere.

Art. 20.

L'articolo 27 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è sostituito dal seguente:

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 5°, per i trasferimenti a causa di morte, ai fini della presente legge sono inefficaci di diritto, nei confronti degli enti incaricati dell'attuazione della legge medesima, tutti gli atti tra vivi a titolo gratuito, posteriori al 1° gennaio 1948, ad eccezione delle donazioni in contemplazione di matrimonio e di quelle a favore di enti morali di beneficenza, assistenza ed istruzione. Sono anche inefficaci di diritto gli atti di vendita, o di conferimento, a società, posteriori al 1° gennaio 1948.

Sono considerati a titolo gratuito gli atti di alienazione, posteriori al 1° gennaio 1948, a favore di successibili in linea retta dell'alienante, salvo che siano stati riconosciuti come atti a titolo oneroso in sede di accertamento dell'imposta di registro.

Del pari sono inefficaci di diritto gli atti a titolo oneroso stipulati dopo il 15 novembre 1949.

I terreni che formano oggetto dell'atto inefficace di diritto sono considerati come pertinenti al patrimonio dell'alienante sia per la determinazione del patrimonio soggetto a scorporo, sia per l'applicazione dello scorporo stesso.

L'indennità, in caso di esproprio di beni alienati, verrà corrisposta all'acquirente, salva all'acquirente stesso l'azione verso il venditore per il recupero dell'eventuale differenza fra l'indennità e il prezzo di acquisto versato.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti indicati nel comma 1° del presente articolo possono impugnare come simulati gli atti a titolo oneroso compiuti dopo il 1° gennaio 1948.

Sono salve le alienazioni poste in essere ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, e resta ferma l'applicazione dell'articolo 11 del detto decreto.

Art. 21.

L'assegnazione delle terre è fatta secondo le norme dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, intendendosi per contributi statali detraibili dal costo delle opere di miglioramento quelli che si sarebbero corrisposti dallo Stato a norma del testo unico 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni.

Nell'assegnazione dei terreni espropriati sono di regola preferiti, nel quadro delle disposizioni di assegnazione, i contadini i quali abbiano già in corso per lo stesso terreno contratti miglioratori a lungo termine, di data certa anteriore all'entrata in vigore della presente legge, ed abbiano eseguito sostanziali e permanenti migliorie nel fondo. Per tali assegnazioni, l'indennità di esproprio sarà diminuita, in relazione alle migliorie eseguite, ai sensi delle norme in vigore.

Il trasferimento delle terre di cui all'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230, potrà effettuarsi anche a favore di istituzioni, legalmente riconosciute, che abbiano come compito specifico la formazione professionale degli orfani o figli di contadini per il loro avviamento alla proprietà direttamente coltivata mediante la costituzione di aziende modello o di fattorie-scuola.

Art. 22.

Nei comprensori di bonifica ricadenti entro il perimetro dei territori delimitati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, nei quali

non siano costituiti consorzi fra i proprietari, gli enti di riforma assumono tutte le iniziative e i compiti in materia di bonifica previsti dal regio decreto-legge 13 febbraio 1933, numero 215, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23.

Le norme della presente legge e della legge 12 maggio 1950, n. 230, saranno coordinate con la legge generale sulla riforma fondiaria.

Art. 24.

In relazione all'articolo 5 della legge istitutiva della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, le spese relative all'applicazione della presente legge nei territori indicati nell'articolo 3 della legge anzidetta sono poste a carico della Cassa medesima entro il limite complessivo, per il decennio dal 1950-51 al 1959-60, di lire 280 miliardi. I fondi occorrenti saranno somministrati direttamente agli enti incaricati della attuazione della presente legge.

Per l'esercizio 1950-51 la Cassa potrà fare somministrazioni fino al limite di lire 28 miliardi al fine suddetto.

Alle spese riguardanti i territori non contemplati nel primo comma sarà provveduto, per

l'esercizio finanziario 1950-51, con prelievo di lire 7 miliardi dagli stanziamenti previsti dall'articolo 5 della legge per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centrale e settentrionale sul conto speciale (fondo-lire) di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

Per gli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1959-60 incluso, sarà provveduto con prelievo sugli stanziamenti di 20 miliardi annui previsti dalla citata legge per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centrale e settentrionale.

Art. 25.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno emanate le norme per l'attuazione della presente legge.

Art. 26.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

TABELLA.

PERCENTUALI DI SCORPORO
RIFERITE AGLI SCAGLIONI DI REDDITO IMPONIBILE

SCAGLIONI DI REDDITO IMPONIBILE TOTALE		IMPONIBILE MEDIO PER HA.									
		Lire									
Lire		1.000 e oltre	900	800	700	600	500	400	300	200	100 e meno
	Fino a 30.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Da oltre	30.000 a 60.000	—	—	—	—	—	0	15	30	55	70
»	60.000 a 100.000	—	—	—	—	0	10	30	60	70	85
»	100.000 a 200.000	35	40	47	55	60	65	70	75	84	90
»	200.000 a 300.000	45	50	55	60	65	70	75	80	87	95
»	300.000 a 400.000	52	57	60	65	70	75	80	85	90	95
»	400.000 a 500.000	60	64	66	71	76	80	85	90	95	95
»	500.000 a 600.000	64	70	76	78	80	85	90	95	95	95
»	600.000 a 700.000	68	74	79	82	85	90	95	95	95	95
»	700.000 a 800.000	72	78	82	85	90	95	95	95	95	95
»	800.000 a 900.000	76	82	86	90	93	95	95	95	95	95
»	900.000 a 1.000.000	82	86	90	93	95	95	95	95	95	95
»	1.000.000 a 1.200.000	90	92	95	95	95	95	95	95	95	95
	Oltre 1.200.000	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

La tabella opera per scaglioni di reddito imponibile totale (scaglioni verticali indicati nella prima colonna). Per imponibili medi unitari non coincidenti con quelli indicati nella tabella, si calcoleranno le percentuali mediante una interpolazione lineare (inversa) tra i limiti più vicini (cioè tra le due colonne che racchiudono l'effettivo imponibile medio unitario della proprietà in esame).

Per scaglioni di reddito imponibile complessivo superiore a lire 1.200.000 si applicheranno in misura costante le percentuali indicate nell'ultima riga « oltre 1.200.000 ».

Per le proprietà aventi reddito unitario minore di 100 lire si applicherà la serie di percentuali indicate nella colonna « 100 e meno ».

Per le proprietà aventi reddito unitario superiore a lire 1.000 si applicherà la serie di percentuali indicate nella colonna « 1.000 e oltre ».

Per le proprietà aventi reddito medio unitario inferiore a lire 100, l'esproprio ha inizio da lire 20.000 di reddito imponibile totale. Per lo scaglione da lire 20.000 a lire 30.000 si applica ad esse la percentuale di esproprio fissata nella tabella per lo scaglione da lire 30.000 a lire 60.000 per le proprietà aventi reddito medio unitario di lire 100 e meno.

Per le proprietà aventi reddito medio unitario inferiore a lire 100 e reddito totale di oltre 60.000 lire, l'esproprio ha inizio da lire 10.000; per le stesse proprietà aventi un reddito totale di oltre 100.000 lire, l'esproprio si inizia da lire una. In tali casi, per lo scaglione sino a 60.000 lire si applica la percentuale di esproprio fissata dalla tabella per lo scaglione da lire 30.000 a 60.000.

Visto: Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.